

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• Motivi e obiettivi della proposta

Per garantire approvvigionamenti sufficienti e regolari di alcuni prodotti agricoli e industriali la cui produzione nell'Unione è inadeguata o inesistente e per evitare perturbazioni del mercato per tali prodotti, il regolamento (UE) n. 1387/2013 del Consiglio (in appresso "il regolamento") ha parzialmente o totalmente sospeso alcuni dazi autonomi della tariffa doganale comune.

Il regolamento è aggiornato con cadenza semestrale al fine di adeguarlo alle esigenze dell'industria dell'Unione. La Commissione, coadiuvata dal gruppo "Economia tariffaria", ha esaminato tutte le richieste di sospensioni tariffarie autonome pervenutele dagli Stati membri.

In seguito a detto esame, la Commissione ritiene giustificata la sospensione dei dazi per alcuni nuovi prodotti, attualmente non elencati nell'allegato del regolamento. Per alcuni altri prodotti è necessario modificare le condizioni per quanto riguarda: la designazione delle merci, la loro classificazione, i dazi applicabili o l'obbligo relativo all'uso finale. Si propone di sopprimere i prodotti per i quali una sospensione tariffaria non è più giustificata dagli interessi economici dell'Unione.

• Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

La presente proposta non interessa i paesi che hanno un accordo commerciale preferenziale con l'Unione né i paesi candidati e potenziali candidati ad accordi preferenziali con l'Unione (ad esempio sistema di preferenze generalizzate, regime del gruppo dei paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico e accordi di libero scambio).

• Coerenza con le altre normative dell'Unione

La proposta è in linea con le politiche dell'Unione in materia di agricoltura, commercio, imprese, ambiente, sviluppo e relazioni esterne.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

• Base giuridica

La base giuridica della presente proposta è l'articolo 31 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

• Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

La proposta è di competenza esclusiva dell'Unione. Pertanto, il principio di sussidiarietà non si applica.

• Proporzionalità

La proposta è conforme al principio di proporzionalità. Le misure previste sono in linea con i principi intesi a semplificare le procedure per gli operatori del commercio estero, enunciati nella comunicazione della Commissione in materia di sospensioni e contingenti tariffari autonomi[[1]](#footnote-1). Il presente regolamento si limita a quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi perseguiti, in conformità all'articolo 5, paragrafo 4, del trattato sull'Unione europea (TUE).

• Scelta dell'atto giuridico

In virtù dell'articolo 31 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) "i dazi della tariffa doganale comune sono stabiliti dal Consiglio su proposta della Commissione". Di conseguenza, un regolamento costituisce lo strumento appropriato.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

• Valutazioni ex post/Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente

L'intero regime di sospensioni autonome è stato oggetto di uno studio di valutazione condotto nel 2013. La valutazione ha concluso che il principio fondamentale del regime rimane valido. I risparmi sui costi per le imprese dell'UE che importano merci nell'ambito del regime possono essere significativi. Tali risparmi possono a loro volta comportare più ampi benefici (ad esempio accresciute capacità concorrenziali, metodi di produzione più efficienti, creazione o mantenimento di posti di lavoro nell'Unione, ecc.), a seconda del prodotto, dell'impresa e del settore in questione. Dati più dettagliati sui risparmi realizzati grazie al presente regolamento figurano nella scheda finanziaria legislativa allegata.

• Consultazioni dei portatori di interessi

Il gruppo "Economia tariffaria", composto da delegazioni provenienti da tutti gli Stati membri e dalla Turchia, ha coadiuvato la Commissione nella valutazione della presente proposta. Il gruppo si è riunito tre volte prima di approvare le modifiche contenute nella presente proposta.

Ogni richiesta (nuova richiesta o richiesta di modifica) è stata attentamente valutata. Ogni caso è stato esaminato nello specifico per accertare che non danneggiasse i produttori dell'Unione e che rafforzasse e consolidasse la competitività della produzione dell'Unione. I membri del gruppo "Economia tariffaria" hanno condotto la valutazione mediante dibattiti, mentre gli Stati membri hanno consultato i settori, le associazioni e le camere di commercio interessati nonché gli altri portatori di interessi.

Tutte le sospensioni tariffarie elencate erano oggetto di accordi o compromessi raggiunti nel corso dei dibattiti in seno al gruppo. Non sono stati menzionati rischi potenzialmente gravi con conseguenze irreversibili.

• Valutazione d'impatto

La modifica proposta è di natura meramente tecnica e riguarda solo il campo di applicazione delle sospensioni elencate nell'allegato del regolamento (UE) n. 1387/2013 del Consiglio. Pertanto, per la presente proposta non è stata effettuata alcuna valutazione d'impatto.

• Diritti fondamentali

La proposta non incide su alcun diritto fondamentale.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

La proposta, priva di incidenza finanziaria sulle spese, ha la seguente incidenza finanziaria sulle entrate: dazi doganali non percepiti per un totale di circa 27,8 milioni di EUR l'anno. L'effetto sulle risorse proprie tradizionali del bilancio è pari a 22,2 milioni di EUR l'anno (pari all'80 % del totale). La scheda finanziaria legislativa illustra in modo più dettagliato le implicazioni in materia di bilancio della proposta.

La perdita di entrate nelle risorse proprie tradizionali sarà compensata dai contributi relativi alla risorsa propria versati dagli Stati membri sulla base del loro reddito nazionale lordo (RNL).

5. ALTRI ELEMENTI

• Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

Le misure proposte sono gestite nell'ambito della tariffa integrata dell'Unione europea (TARIC) e applicate dalle amministrazioni doganali degli Stati membri.

2019/0106 (NLE)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (UE) n. 1387/2013 recante sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti agricoli e industriali

Il CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 31,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1) Per garantire un approvvigionamento sufficiente e regolare di taluni prodotti agricoli e industriali la cui produzione nell'Unione non è disponibile ed evitare in tal modo perturbazioni del mercato per tali prodotti, il regolamento (UE) n. 1387/2013 del Consiglio ha sospeso i dazi autonomi della tariffa doganale comune ("TDC") su detti prodotti[[2]](#footnote-2). Tali prodotti possono essere importati nell'Unione ad aliquota ridotta o nulla.

(2) La produzione nell'Unione di 97 prodotti che attualmente non figurano nell'allegato del regolamento (UE) n. 1387/2013 è inadeguata o inesistente. Di conseguenza, è nell'interesse dell'Unione sospendere totalmente i dazi autonomi della TDC per questi prodotti.

(3) È necessario modificare le condizioni per la sospensione dei dazi autonomi della TDC per 47 prodotti che figurano attualmente nell'allegato del regolamento (UE) n. 1387/2013 al fine di tener conto dell'evoluzione tecnica dei prodotti e delle tendenze economiche del mercato.

(4) Non è più nell'interesse dell'Unione mantenere la sospensione dei dazi autonomi della TDC per 26 prodotti che figurano attualmente nell'allegato del regolamento (UE) n. 1387/2013. Inoltre, al fine di promuovere una produzione integrata di batterie nell'Unione e in linea con gli obiettivi strategici dell'Unione europea in tale ambito[[3]](#footnote-3), si dovrebbero revocare le sospensioni per 20 prodotti supplementari. Si dovrebbero inoltre sopprimere dall'allegato altre 50 sospensioni in seguito all'attuazione dell'accordo in forma di dichiarazione sull'ampliamento del commercio dei prodotti delle tecnologie dell'informazione[[4]](#footnote-4), che ha ridotto a zero l'aliquota del dazio per i prodotti in questione.

(5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 1387/2013.

(6) Al fine di evitare ogni interruzione nell'applicazione del regime di sospensioni autonome e di rispettare gli orientamenti stabiliti nella comunicazione della Commissione in materia di sospensioni e contingenti tariffari autonomi[[5]](#footnote-5), le modifiche di cui al presente regolamento riguardanti le sospensioni tariffarie per i prodotti in questione devono applicarsi a decorrere dal 1° luglio 2019. Il regolamento dovrebbe pertanto entrare in vigore con urgenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (UE) n. 1387/2013 è modificato come segue:

1. tutti gli asterischi nella tabella e le note a piè pagina (\*) contenenti il testo "Posizione nuova, modificata o di cui è stato prorogato il periodo di validità." sono soppressi;

2. nella tabella le righe relative ai prodotti i cui codici NC e TARIC figurano nell'allegato I del presente regolamento sono soppresse;

3. le righe relative ai prodotti elencati nell'allegato II del presente regolamento sono inserite nella tabella secondo l'ordine dei codici NC e TARIC indicati rispettivamente nella prima e nella seconda colonna di detta tabella.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 2019.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il presidente

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1. TITOLO DELLA PROPOSTA

Regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1387/2013 recante sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti agricoli e industriali

2. LINEE DI BILANCIO

Capitolo e articolo: capitolo 12, articolo 120

Importo iscritto a bilancio per l’esercizio 2019: 21 471 164 786 EUR

3. INCIDENZA FINANZIARIA

🞎 La proposta non ha incidenza finanziaria

X La proposta è priva di incidenza finanziaria sulle spese, ma ha incidenza finanziaria sulle entrate, con il seguente effetto:

(mio EUR al primo decimale[[6]](#footnote-6))

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Linea di bilancio | Entrate[[7]](#footnote-7) | Periodo di 6 mesi, a decorrere dal gg/mm/aaaa | [Esercizio finanziario: secondo semestre del 2019] |
| Articolo 120 | *Incidenza sulle risorse proprie* | 1.7.2019 | -11,1 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Situazione a seguito dell'azione | | | |
|  | [2019 – 2023] | | |
| Articolo 120 | - 22,2/anno | | |
|  | | |  |

L'allegato II contiene 97 nuovi prodotti. I dazi non riscossi corrispondenti a tali sospensioni, calcolati in base alle previsioni degli Stati membri richiedenti per il periodo dal 2019 al 2023, ammontano a 28,1 milioni di EUR/anno.

In base alle statistiche esistenti per gli anni precedenti sembrerebbe tuttavia che il suddetto importo debba essere aumentato applicando un fattore medio, stimato a 1,8, per tenere conto delle importazioni negli altri Stati membri che utilizzano le stesse sospensioni. Ciò comporterà dazi non riscossi per circa 50,6 milioni di EUR/anno.

A fronte del ripristino dei dazi doganali, 26 prodotti sono stati soppressi dall'allegato. Ciò rappresenta un aumento di 22,8 milioni di EUR nella riscossione dei dazi, calcolato sulla base delle statistiche del 2018.

Sulla base di quanto precede, l'incidenza sulla perdita di entrate per il bilancio dell'UE derivante dal presente regolamento è stimata a 50,6 – 22,8 = 27,8 milioni di EUR (importo lordo, compresi i costi di riscossione) x 0,8 = 22,2 milioni di EUR/anno per il periodo che va dal 1° luglio 2019 al 31 dicembre 2023.

4. MISURE ANTIFRODE

Saranno effettuati controlli sull'uso finale di alcuni dei prodotti contemplati dal presente regolamento del Consiglio, a norma dell'articolo 254 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione.

5. ALTRE OSSERVAZIONI

La perdita di entrate nelle risorse proprie tradizionali sarà compensata dai contributi versati dagli Stati membri sulla base del loro reddito nazionale lordo.

1. GU C 363 del 13.12.2011, pag. 6. [↑](#footnote-ref-1)
2. Regolamento (UE) n. 1387/2013 del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti agricoli e industriali e che abroga il regolamento (UE) n. 1344/2011 (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 201). [↑](#footnote-ref-2)
3. COM(2018) 293 final. [↑](#footnote-ref-3)
4. [GU C 161 del 18.6.2016, pag. 4](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=OJ:L:2016:161:TOC). [↑](#footnote-ref-4)
5. GU C 363 del 13.12.2011, pag. 6. [↑](#footnote-ref-5)
6. Gli importi annui devono essere stimati sulla base della formula che figura nella sezione 5, con l’indicazione riportata in una nota a piè di pagina, ad esempio "importo indicativo sulla base della formula concordata". Per il primo anno, generalmente l’importo annuo è versato senza applicazione di una riduzione o pro rata. [↑](#footnote-ref-6)
7. Per le risorse proprie tradizionali (dazi agricoli e doganali), indicare gli importi netti, cioè gli importi lordi al netto del 20 % per spese di riscossione. [↑](#footnote-ref-7)